



### OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 5/2015

#### 2. LA CORTE DI STRASBURGO CONFERMA LA “CONVENIENZA” DELL’ESPROPRIAZIONE ILLEGALE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER L’ERARIO

Con le sentenze del 6 ottobre 2015 sui casi [Quintiliani c. Italia](#) e [Pellitteri e Lupo c. Italia](#), la Corte di Strasburgo conferma il proprio orientamento sui criteri di indennizzo nelle cause in materia di espropriazione indiretta (cd. «occupazione acquisitiva» o «accessione invertita»), introdotto con la sentenza del 22 dicembre 2009 sul caso [Guiso-Gallisay c. Italia](#).

La Corte, in entrambi i giudizi, ha accertato che vi è stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, per essere stati i ricorrenti privati della proprietà in assenza di un formale atto di espropriazione, e ciò a seguito della trasformazione irreversibile del terreno derivante dalla costruzione dell'opera pubblica.

Accertata la violazione, l'indennizzo, conformemente al criterio enunciato nella citata sentenza *Guiso-Gallisay c. Italia*, deve corrispondere, non al valore commerciale del terreno aggiornato alla data della sentenza della Corte, maggiorato del plusvalore apportato dagli edifici edificati dall'espropriante bensì al solo valore, pieno ed intero, del terreno al momento della perdita della proprietà stabilito dalla perizia disposta dal giudice nazionale nel corso del procedimento interno.

Posto che i ricorrenti hanno già ricevuto dal giudice nazionale una somma corrispondente al valore venale del terreno al momento della perdita della proprietà, la Corte respinge la domanda risarcitoria di € 11.700,00 richiesta dai sigg.ri Pellitteri e Lupo e di € 421.906,20 richiesta dai sigg.ri Quintiliani.

Come noto, con la sentenza *Guiso-Gallisay* cit. la Corte aveva ritenuto che quantificare automaticamente le perdite subite dai ricorrenti in maniera corrispondente al valore lordo delle opere realizzate dallo Stato non trovasse alcuna giustificazione effettiva. Questo metodo, infatti, avrebbe potuto introdurre una disparità di trattamento tra i ricorrenti in funzione della natura dell'opera pubblica costruita dall'amministrazione, che non necessariamente era collegata al valore potenziale del terreno nella sua qualità originaria. Per di più, tale criterio di calcolo avrebbe conferito all'indennizzo per danno materiale uno scopo punitivo o dissuasivo nei confronti dello Stato convenuto, in luogo di una funzione compensativa per i ricorrenti.

In proposito, sembra utile ricordare che il mutamento di indirizzo avviato a partire dalla giurisprudenza *Guiso-Gallisay* è riferibile a una decisione dalla Grande Camera assunta con sedici voti contro uno. Tuttavia, è proprio l'opinione dissenziente del Giudice Spielmann a fornire solide argomentazioni contrarie al segnalato indirizzo che appaiono a tutt'oggi insuperate.

Osserva il giudice Spielmann che, in caso di espropriazione illecita, il principio fondamentale è la *restitutio in integrum*. Ciò significa che le conseguenze della violazione devono essere interamente

cancellate mediante il ripristino dello *status quo ante*, ovvero tramite un risarcimento per lo spossessamento e per tutti i danni, non solo diretti, ma per qualsiasi altra perdita conseguente all'illecito. Abbandonata questa impostazione – denuncia il giudice dissenziente – se l'indennizzo deve corrispondere al valore del terreno al momento della perdita della proprietà l'effetto è quello di annullare la distinzione tra presa di possesso illecita ed espropriazione lecita.

E così è, in effetti. Se l'espropriante è tenuto a pagare il medesimo importo, sia che espropri legalmente, sia che espropri illegalmente, ossia usurpando la proprietà, non si comprende la convenienza, anche economica, di... rispettare la legge.

Non solo. Il funzionario infedele non sarà chiamato a rispondere neppure del danno erariale cagionato, perché il danno non sussiste, atteso che la pubblica amministrazione, per l'espropriazione illecita, nulla deve versare in più al privato di quanto avrebbe dovuto versare per quella lecita. Si potrebbe persino ipotizzare che il funzionario infedele acquisti maggior merito e considerazione per l'illecito commesso, posto che un'espropriazione illegale, *ab initio* o no, è verosimilmente più rapida di una legale.

FLAVIO DEL SOLDATO